

Codice A1907A

D.D. 6 ottobre 2020, n. 290

POR FESR 2014/2020, azione III.3d.6.1. Approvazione schema di atto integrativo all'Accordo Rep. 252/2019 relativo alla Misura "Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia", di cui alla DGR 21-8632 del 29 marzo 2019 e alla D.G.R. n. 29-1941 del 11/09/2020.



ATTO DD 290/A1907A/2020

DEL 06/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione

OGGETTO: POR FESR 2014/2020, azione III.3d.6.1. Approvazione schema di atto integrativo all'Accordo Rep. 252/2019 relativo alla Misura "Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia", di cui alla DGR 21-8632 del 29 marzo 2019 e alla D.G.R. n. 29-1941 del 11/09/2020.

Premesso che:

con deliberazione n. 21-8632 del 29/03/2019 la Giunta regionale, in attuazione del Programma pluriennale per le attività produttive 2018/2020 e del POR FESR 2014-2020:

- ha approvato il contenuto della Misura "Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia" e relative schede tecniche denominate "Sezione Speciale Regione Piemonte-Garanzia Diretta" e "Sezione Speciale Regione Piemonte-Riassicurazione";

- ha stabilito in €64.000.000,00 la dotazione finanziaria della Misura di cui:

- €24.000.000,00 quali risorse da destinare alla "Sezione Speciale Regione Piemonte – Garanzia Diretta" a valere sul POR FESR 2014/2020;
- €40.000.000,00 quali risorse regionali aggiuntive alla dotazione del POR FESR 2014/2020 da destinare alla "Sezione Speciale Regione Piemonte – Riassicurazione", dando atto che tali risorse avrebbero consentito l'attivazione di fondi regionali integrativi generando un overbooking in grado di garantire un migliore e più celere assorbimento delle risorse del Programma e rappresentando conseguentemente un efficace strumento per il conseguimento degli obiettivi programmatici;

ha dato atto che la Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia viene

istituita a seguito di sottoscrizione di Accordo con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, demandando alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale la stipula del suddetto Accordo, nonché la stipula della Convenzione con il MiSE-DGIAI (Direzione generale per gli incentivi alle imprese) per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione III.3d.6.1 del POR FESR 2014/2020, previa verifica della capacità a svolgere le funzioni delegate ai sensi dell'art. 123, p.6 del Reg (UE) 1303/2016 s.m.i.;

il citato Accordo con il Ministero dello sviluppo economico (MISE), il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato stipulato e repertoriato con Rep. n. 252/2019;

la citata Convenzione con il MISE-DGIAI è stata stipulata e repertoriata con Rep. N. 314/2019.

Premesso, inoltre, che sia l'Unione Europea che lo Stato italiano hanno emanato provvedimenti giuridici a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono fronteggiare gravi carenze di liquidità in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive attuate al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, rispetto ai quali in particolare si riportano:

- il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, con cui sono stati modificati i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 1303/2013, aumentando la flessibilità nell'attuazione dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al fine di fornire una risposta efficace all'attuale crisi connessa all'emergenza epidemiologia da Covid-19;
- la decisione C(2020) 2370 final del 13 aprile 2020 con cui la Commissione europea ha dichiarato compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure temporanee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del Fondo, delineate dal richiamato articolo 13 del decreto-legge liquidità e notificate dal Ministero dello sviluppo economico (SA.56966-2020/N) in data 10 aprile 2020;
- il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, con cui sono stati ulteriormente modificati i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 8 aprile 2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (nel seguito decreto-legge liquidità) che ha stabilito all'articolo 13, modalità di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina dello strumento agevolativo in questione e fino al 31 dicembre 2020, prevedendo altresì modifiche alle possibilità di utilizzo delle risorse delle sezioni speciali, tra le quali si richiamano in particolare quelle previste al comma 1, lettere c), d), e), l), m), n) e al comma 2;

tra le modifiche introdotte dal regolamento UE n. 558/2020 del 23 aprile 2020 è previsto, in particolare, che tutte le spese dei PO, anche quelle non riferite all'emergenza Covid-19, presentate

nel periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, possano essere certificate con un tasso di cofinanziamento della quota UE al 100%;

con deliberazione n. 1 – 1776 del 31 luglio 2020 la Giunta regionale ha disposto di avvalersi per tutti gli Assi e tutte le priorità del Programma della possibilità di incrementare al 100% il tasso di cofinanziamento UE per l'anno contabile 2020-2021 prevista dall'art. 25 bis punto 1 Reg. 1303/2013 come modificato dal Reg. 2020/558.

Dato atto che:

in conseguenza di quanto sopra deliberato il fabbisogno di € 40.000.000,00 originariamente assegnato specificatamente per l'attuazione della Sezione Speciale – Riassicurazione può trovare intera copertura nell'ambito delle sole risorse comunitarie, che verranno certificate nel periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021;

in virtù delle citate modifiche apportate al Fondo Centrale di Garanzia, nonché delle citate Decisioni e Comunicazioni della Commissione Europea in tema di azioni da intraprendere per fronteggiare l'emergenza sociale ed economica conseguente all'epidemia da COVID-19, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 29-1941 del 11/09/2020 ha deliberato, in particolare:

- di approvare, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, le disposizioni attuative della Misura Sezione Speciale Regione Piemonte del Fondo Centrale di Garanzia, di cui alla DGR n. 21-8632 del 29/03/2019, riportate nell'Allegato alla deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo, in particolare, quanto segue:

1. attribuzione dell'intera dotazione delle risorse assegnate alla Sezione Speciale Regione Piemonte, pari ad €64.000.000,00, a valere sull'Azione III.3d.6.1 del POR FESR Piemonte 2014-2020, per le finalità di cui alle misure eccezionali introdotte per l'impiego dei fondi strutturali dal regolamento UE n. 558/2020 del 23 aprile 2020 e in attuazione di quanto previsto con la proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014/2020 di cui alla D.G.R. n. 1 – 1776 del 31 luglio 2020;

2. attribuzione della suddetta intera dotazione complessivamente e indistintamente a tutte le forme di intervento della Sezione Speciale (contemplate dal Decreto Liquidità all'articolo 13 comma 1, lettere c), d), e), l), m), n) e comma 2), sulla base dell'andamento delle domande di accesso al Fondo presentate nell'ambito della procedura a sportello prevista dalle disposizioni operative del Fondo stesso;

3. modifica delle modalità di intervento della suddetta Sezione Speciale, al fine di consentire l'ampliamento delle categorie di beneficiari e di operazioni ammissibili;

4. la modifica di cui al punto 3 avrà vigenza fino al termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea, attualmente individuato nel 31 dicembre 2020.

- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso, in particolare, l'adeguamento dell'atto integrativo all'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico (MISE), il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte (l'Accordo) stipulato in data 1 luglio 2019 Rep. 252/2019.

Occorre pertanto procedere con la presente determinazione dirigenziale alla approvazione dello schema di atto integrativo all'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico (MISE), il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte (l'Accordo) stipulato in data 1 luglio 2019 Rep. 252/2019.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la DGR 21-8632 del 29 marzo 2019 e la D.G.R. n. 29-1941 del 11/09/2020;
- la D.G.R. n. 37 - 1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";

DETERMINA

Di approvare, quale allegato facente parte integrante del presente provvedimento, lo schema di atto integrativo all'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico (MISE), il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte (l'Accordo) stipulato in data 1 luglio 2019 Rep. 252/2019 nell'ambito della Misura Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia", di cui alla DGR 21-8632 del 29 marzo 2019 e alla D.G.R. n. 29-1941 del 11/09/2020.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio,
ricerca e innovazione)
Firmato digitalmente da Giuliana Fenu

Allegato

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE PIEMONTE PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato da xxxxxx Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliata, ai fini del presente Atto integrativo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze, codice fiscale n. 80415740580, rappresentato da xxxxxxxxxxxxxx, Capo della Direzione VI – “Operazioni finanziarie- analisi di conformità con la normativa UE” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Atto integrativo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre 97 - 00187 Roma

E

la Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello 165, codice fiscale numero 80087670016, rappresentata dalla Responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale xxxxxxxxxxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Piemonte,

PREMESSO CHE:

a) il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte hanno sottoscritto, in data 1° luglio 2019, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, un accordo (nel seguito *Accordo*) per la costituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel seguito *Fondo*), di una sezione, denominata “Sezione speciale regione Piemonte” POR FESR 2014-2020, alla quale affluiscono contributi versati dalla Regione, per complessivi euro 64.000.000,00 rivenienti, per un importo pari a euro 24.000.000,00 da risorse del POR FESR Piemonte 2014-2020 e, per l'importo di euro

40.000.000,00, dal Programma Pluriennale per le attività produttive 2018-2020, approvato ai sensi della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34, che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo* sulla base di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) con la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (nel seguito *quadro temporaneo*);

c) con il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sono stati modificati i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 1303/2013, aumentando la flessibilità nell'attuazione dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al fine di fornire una risposta efficace all'attuale crisi connessa all'emergenza epidemiologia da Covid-19;

d) il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 dell'8 aprile 2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (nel seguito *decreto-legge liquidità*) ha stabilito, all'articolo 13 e fino al 31 dicembre del corrente anno, modalità di intervento del *Fondo* in deroga alla vigente disciplina dello strumento agevolativo in questione, prevedendo altresì modifiche alle possibilità di utilizzo delle risorse delle sezioni speciali;

e) con la decisione C(2020) 2370 final del 13 aprile 2020, la Commissione europea ha dichiarato compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure temporanee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del *Fondo*, delineate dal richiamato articolo 13 del *decreto-legge liquidità* e notificate dal Ministero dello sviluppo economico (SA.56966-2020/N) in data 10 aprile 2020;

f) con il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, sono stati ulteriormente modificati i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19;

g) con deliberazione di Giunta n. 29 - 1941 del 11/09/2020, la Regione Piemonte ha deliberato nuove disposizioni attuative della Misura Sezione Speciale Regione Piemonte del Fondo Centrale di Garanzia, di cui alla DGR n. 21-8632 del 29/03/2019 ed in particolare:

1. attribuzione dell'intera dotazione delle risorse assegnate alla Sezione Speciale Regione Piemonte, pari ad € 64.000.000,00, a valere sull'Azione III.3d.6.1 del POR FESR Piemonte 2014-2020, per le finalità di cui alle misure eccezionali introdotte per l'impiego dei fondi strutturali dal regolamento UE n. 558/2020 del 23 aprile 2020 e in attuazione di quanto previsto con la proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014/2020 di cui alla D.G.R. n. 1 - 1776 del 31 luglio 2020;

2. attribuzione della suddetta intera dotazione complessivamente e indistintamente a tutte le forme di intervento della Sezione Speciale (contemplate dal Decreto Liquidità all'articolo 13 comma 1, lettere

c), d), e), l), m), n) e comma 2), sulla base dell'andamento delle domande di accesso al Fondo presentate nell'ambito della procedura a sportello prevista dalle disposizioni operative del Fondo stesso;

3. modifica – con effetto fino al termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea, attualmente individuato nel 31 dicembre 2020 - delle modalità di intervento della suddetta Sezione Speciale, al fine di consentire l'ampliamento delle categorie di beneficiari e di operazioni ammissibili;

con la medesima citata deliberazione la Giunta ha demandato alla Direzione Competitività del Sistema Regionale l'approvazione dell'Atto integrativo all'*Accordo* istitutivo della “Sezione speciale regione Piemonte” POR FESR 2014-2020;

CONSIDERATO CHE:

a) la Regione Piemonte, in risposta all'epidemia Covid-19 e in conformità alle misure eccezionali introdotte per l'impiego dei fondi strutturali, ai sensi dell'articolo 25-*bis* del regolamento (UE) n. 1303/2013, intende attribuire l'intera dotazione delle risorse assegnate alla *Sezione speciale regione Piemonte, pari a euro 64.000.000,00*, a valere sull'Asse III, Azione III.3d.6.1 del POR FESR Piemonte 2014-2020;

b) al fine di assicurare il più ampio accesso al credito da parte delle imprese piemontesi nell'attuale situazione di emergenza economica, la Regione Piemonte richiede che la Sezione speciale regionale operi, in deroga all'articolo 4 dell'*Accordo* sottoscritto in data 1° luglio 2019, anche rilasciando *garanzie su portafogli di finanziamento*, a copertura di una quota della tranche junior di portafogli di finanziamenti incrementale rispetto alla quota garantita con risorse del *Fondo* ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 14 novembre 2017;

c) le *Parti* ritengono opportuno apportare modifiche all'*Accordo*, tese a recepire le novità normative introdotte dal *decreto-legge liquidità*, relative anche all'incremento delle percentuali di copertura dell'intervento di garanzia, al fine di aumentare l'addizionalità delle risorse della “Sezione speciale regione Piemonte POR FESR 2014-2020 per un maggior sostegno delle PMI piemontesi, con l'obiettivo ultimo di fornire sostegno alle esigenze di liquidità e di finanziamento del capitale circolante connesse alla grave situazione economica in essere connessa all'esigenza epidemiologica da Covid-19, fino al 31 dicembre 2020 ovvero fino al termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E
SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

(*Premesse e allegati*)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo.

Art. 2.

(*Modifiche all'Accordo*)

1. All'*Accordo* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

“s) “*decreto portafogli*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

t) “*modalità operative portafogli*”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”

b) l'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. Alla sezione speciale di cui al comma 1 affluiscono i contributi versati dalla *Regione*, per un importo complessivo di euro 64.000.000,00, che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, interamente rinvenienti da risorse del POR FESR Piemonte 2014-2020 e indistintamente destinate agli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis.”

c) all'articolo 4, in fine, è aggiunto il seguente comma:

“3. Al fine di assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle imprese della *Regione*, in aggiunta a quanto previsto al comma 2 e nel rispetto delle *modalità operative portafogli*, gli interventi della *Sezione speciale regione Piemonte* sono rivolti alla concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti e sono diretti a rafforzare le ordinarie misure della copertura del *Fondo* previste dal *decreto portafogli* in favore dei *soggetti beneficiari*, secondo quanto indicato all'articolo 7-bis.”

d) la tabella di cui all'allegato 1 dell'Accordo, in cui sono riportate le misure massime di copertura per gli interventi di garanzia diretta di cui all'articolo 6 e la tabella di cui all'allegato 2, in cui sono riportate le misure massime di copertura per gli interventi di riassicurazione di cui all'articolo 7, sono modificate al fine di esplicitare che sono ammissibili alla garanzia della *Sezione speciale regione Piemonte* anche le operazioni finanziarie di durata superiore ai 12 mesi e fino a 36 mesi, senza piano di ammortamento ovvero con piano di ammortamento con rate di durata superiore ad un anno. Le predette tabelle, modificate come sopra indicato, sono riportate in allegato al presente Atto.

e) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo:

“Art. 7-bis.

(*Garanzie su portafogli di finanziamenti*)

1. La *Sezione speciale regione Piemonte* opera finanziando, unitamente al *Fondo*, garanzie su portafogli regionali di finanziamenti, ai sensi del *decreto portafogli*, per:

a) garantire una quota della tranche junior fino al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, incrementale rispetto alla quota garantita con risorse del *Fondo* ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del *decreto portafogli*; la predetta copertura può arrivare fino al 3 per cento nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti e/o aumentando la copertura a carico del Fondo e/o

b) sottoscrivere la tranche mezzanine del portafoglio, offrendo copertura a una quota non superiore all'80% di tale tranche e non superiore al 5 % dell'ammontare del medesimo portafoglio, ovvero al 6 % nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti a fronte di programmi di investimento e/o progetti di ricerca e sviluppo.

2. La misura della quota di tranche junior coperta dalla *Sezione speciale regione Piemonte* è determinata in ragione della rischiosità del portafoglio di finanziamenti, come comunicata dal soggetto richiedente all'atto della presentazione del portafoglio ed è concessa, in ogni caso, entro i limiti delle disponibilità della medesima *Sezione speciale*.

3. La *Sezione speciale regione Piemonte* risponde delle prime perdite registrate sul portafoglio di finanziamenti con modalità “*pari passu*”, in proporzione alla misura di garanzia da essa rilasciata e fermo restando il limite della copertura prestata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del *decreto portafogli*. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale regione Piemonte* copre l'ammontare dell'esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario.

f) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

“Art. 15-bis.

(*Disciplina transitoria connessa all'emergenza Covid-19*)

1. Alla luce dell'entrata in vigore, in data 8 aprile 2020, del decreto-legge liquidità, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale regione Piemonte*, fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione europea, opera, esclusivamente, finanziando:

a) per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura di copertura della garanzia diretta e della *riassicurazione* concedibile dal *Fondo*, rispettivamente, fino alla misura massima del 90% e del 100% dell'importo dei singoli finanziamenti;

b) per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura massima di copertura sia in garanzia diretta che in *riassicurazione* concedibile dal *Fondo*, rispettivamente pari all'80% e al 90%, fino alla misura del 100% dell'importo dei singoli finanziamenti;

c) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n), del decreto-legge liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura massima della *riassicurazione* rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo*, pari all'80%, fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dal confidi richiedente e, nel caso di confidi non autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del decreto ministeriale 6 marzo 2017, del pari incremento della *controgaranzia*.

2. Con riferimento alle operazioni finanziarie di cui al comma 1, la *Sezione speciale regione Piemonte* interviene a copertura del 20 per cento della garanzia complessivamente rilasciata dal *Fondo* sull'operazione finanziaria, ai sensi e con le misure di cui al medesimo comma 1, rimanendo a carico del *Fondo* la copertura della rimanente quota dell'80 per cento.

3. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, in deroga alla vigente disciplina del *Fondo* e all'articolo 7-bis, la *Sezione speciale regione Piemonte*, fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione europea, opera, esclusivamente, finanziando:

a) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), del *decreto-legge liquidità*, l'incremento della quota della tranche junior fino a un massimo del 20 per cento della misura della quota della medesima tranche junior garantita dal *Fondo*, in relazione a portafogli regionali dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a settori e filiere colpiti dall'epidemia;

b) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 2, l'incremento della misura di copertura della tranche junior dall'80% al 90% della stessa, in relazione a portafogli regionali di finanziamenti costituiti, per almeno il 20 per cento, da imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 aventi, alla data di inclusione, un rating non superiore alla classe "BB", come determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, gli interventi di garanzia di cui al presente articolo sono diretti a sostenere le operazioni finalizzate al finanziamento del capitale circolante dei *soggetti beneficiari*, anche qualora non connesse a un progetto di sviluppo aziendale ma ad esigenze di liquidità connesse alla crisi prodotta dall'emergenza epidemiologica in atto, fermo

restando che l'operazione finanziaria deve essere, comunque, riferita alla sede principale, ovvero all'unità locale, ubicata sul territorio della *Regione*.

5. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'*Accordo*, nonché le pertinenti previsioni di cui all'articolo 13 del *decreto-legge liquidità*.

6. Il presente articolo ha efficacia fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per le misure temporanee di intervento del *Fondo* contenute nel *decreto-legge liquidità*. Alla scadenza del predetto termine non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla disciplina di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione del medesimo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 3.

(Durata)

1. Il presente Atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 4.

(Testo coordinato dell'Accordo)

1. Il testo dell'Accordo coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente Atto integrativo è riportato in allegato al presente Atto.

Il presente Atto, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Roma,

per il Ministero dello sviluppo economico

per il Ministero dell'economia e delle finanze

per la Regione Piemonte

**OPERAZIONI AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE REGIONE PIEMONTE E
MISURE DI GARANZIA APPLICATE NEL CASO DI INTERVENTO IN GARANZIA DIRETTA (ARTICOLO 6)**

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura in garanzia diretta							
	Finanziamenti fino a 12 mesi	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamento del rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti "nuova Sabatini" Operazioni finanziarie concesse a "PMI innovative"	Operazioni finanziarie concesse a "Nuove imprese" Operazioni finanziarie concesse a "start-up innovative" e "incubatori certificati" "Microcredito" Operazioni finanziarie di "importo ridotto"
1	non ammissibile	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
2	80%	80%	80%		80%			
3	80%	80%	80%		80%			
4	80%	80%	(*)		80%			
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile		non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	

(*) Per tali operazioni finanziarie la *Sezione speciale Regione Piemonte* non interviene con una copertura aggiuntiva. A tali operazioni si applicano, pertanto, le ordinarie misure di copertura del *Fondo* previste dal *decreto di riforma*.

**OPERAZIONI AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE REGIONE PIEMONTE E
MISURE DI GARANZIA APPLICATE NEL CASO DI INTERVENTO IN RIASSICURAZIONE (ARTICOLO 7)**

I valori riportati nella tabella, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 6 marzo 2017, indicano la misura della copertura offerta, in compartecipazione, dal *Fondo* e dalla *Sezione speciale Regione Piemonte*, rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante e rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal garante di primo livello sull'operazione finanziaria e la misura della *riassicurazione* concessa, sulla medesima operazione, dal *Fondo* unitamente alla Sezione speciale.

Resta fermo che la garanzia rilasciata dal garante di primo livello in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell'accesso al *Fondo*, non può essere, in ogni caso, superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita.

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura in garanzia diretta							
	Finanziamenti fino a 12 mesi	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferior a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamenti o del rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti "nuova Sabatini" Operazioni finanziarie concesse a "PMI innovative"	Operazioni finanziarie concesse a "Nuove imprese" Operazioni finanziarie concesse a "start-up innovative" e "incubatori certificati" "Microcredito" Operazioni finanziarie di "importo ridotto"
1	72%	72%	72%	30%	72%	50%	72%	72%
2	72%	72%	72%		72%			
3	72%	72%	72%		72%			
4	72%	72%	72%		72%			
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile		non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	